

Applicazione del super-ammortamento ai beni materiali di costo unitario non superiore a € 516,46

di [Giancarlo Modolo](#)

Publicato il 27 Settembre 2018

L'operatività del cosiddetto super-ammortamento trova applicazione anche nei riguardi dei beni di costo unitario inferiore a € 516,46. Al riguardo, in particolare, si deve tenere in considerazione che, se un bene strumentale di valore non superiore a tale valore viene ammortizzato in bilancio in più esercizi, la deduzione extracontabile del 40% non può essere operata in un'unica soluzione, ma deve necessariamente risultare ripartita in base alla percentuale di ammortamento fiscale, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio

L'operatività del cosiddetto [super-ammortamento](#) trova applicazione anche nei riguardi dei beni di costo unitario inferiore a € 516,46.

Al riguardo, in particolare, si deve tenere in considerazione che **se un bene strumentale di valore non superiore a tale valore viene ammortizzato in bilancio in più esercizi, la deduzione extracontabile del 40% non può essere operata in un'unica soluzione**, ma deve necessariamente risultare ripartita in base alla percentuale di ammortamento fiscale prevista dal D.M. 31 dicembre 1988, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio.

Al riguardo, infatti, la [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), ha introdotto, per gli acquisti di “*beni materiali strumentali nuovi*”, la **disciplina del cosiddetto “super-ammortamento”**, consistente, in estrema sintesi, **nella possibilità per l'imprenditore e il lavoratore autonomo di maggiore il costo di acquisizione del 40% agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017** o, al ricorrere di determinate condizioni, **entro il 30 giugno 2018**:

- ai soli fini delle imposte sui redditi;

e:

- con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di *leasing*;

tenendo presente che la [legge di bilancio 2018](#) ha prorogato ulteriormente l'agevolazione, ma la percentuale di maggiorazione del costo di acquisizione non è più del 40%, in quanto è scesa al 30%.

Ai fini procedurali, si ritiene opportuno porre in rilievo che:

- *per quanto riguarda l'ammortamento dei beni*, l'agevolazione si concretizza in una deduzione calcolata in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa;
- *per i soggetti che determinano il reddito imponibile sulla base delle risultanze del conto economico*, la maggiorazione non risulta legata alle valutazioni di bilancio, ma è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale;
- *per i beni strumentali nuovi il cui costo unitario non è di entità superiore a € 516,46* (valore massimo per poter operare la deduzione integrale nell'esercizio), la maggiorazione del 40% non influisce su tale limite, per cui, se il costo del bene, *per effetto della maggiorazione*, supera detto ammontare, la possibilità di deduzione integrale nell'esercizio non viene meno, mentre l'eventuale scelta di dedurre le quote di ammortamento annuali porta a riconoscere la maggiore deduzione solo attraverso l'applicazione, di anno in anno, dei previsti coefficienti di ammortamento

Ne deriva, di conseguenza, che la *scelta di non dedurre l'intero costo del bene* nell'esercizio o periodo d'imposta di sostenimento

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento